

Edizione di mercoledì 31 Marzo 2021

CASI OPERATIVI

Ritenute negli appalti: si applica la disciplina se i beni sono “oggetto di servizio”?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Fondo perduto: accredito o credito d'imposta?
di **Fabio Garrini**

ENTI NON COMMERCIALI

Gli Ets e l'indifferenza urbanistica delle sedi
di **Guido Martinelli**

PATRIMONIO E TRUST

Trust: imposta di registro fissa in caso di retrocessione dei beni al disponente
di **Angelo Ginex**

DICHIARAZIONI

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
di **Laura Mazzola**

CASI OPERATIVI

Ritenute negli appalti: si applica la disciplina se i beni sono “oggetto di servizio”?

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Si chiede di chiarire se la disciplina ex articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 si applichi o meno nel caso in cui i beni di cui il committente risulta essere proprietario risultino come “oggetto del servizio” e non come “strumentali” al compimento dell’opera.

L’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, introdotto dall’articolo 4 D.L. 124/2019, impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un’impresa, di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Fondo perduto: accredito o credito d'imposta?

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

STRALCIO DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto Sostegni ([articolo 1 D.L. 41/2021](#)) presenta molte similitudini con i suoi predecessori, ma è altresì caratterizzato da **alcune novità**.

Una di queste è certamente la **modalità** con la quale può essere beneficiato: accanto alla “classica” erogazione con accredito sul conto corrente del contribuente richiedente, è prevista la possibilità di **utilizzo quale credito d'imposta**.

E' lecito attendersi che questa forma **non sarà particolarmente gettonata dai contribuenti** (un credito d'imposta da spendere in compensazione non può certo competere con l'irresistibile fascino di un accredito sul conto corrente), ma, **in alcuni casi** (va detto, non frequentissimi) **potrebbe essere più funzionale**; tenendo comunque conto che **l'erogazione delle somme** richiede ineludibili tempi tecnici (le promesse sono per un accredito in tempi rapidissimi, ma l'esperienza del precedente contributo, per taluni, fa temere tempi non trascurabili), quando il contribuente ha **debiti tributari o contributivi da adempiere con scadenze prossime**, il credito d'imposta risulterebbe essere una soluzione più funzionale sotto il profilo finanziario.

In caso contrario, evidentemente, sarà preferibile **l'accredito sul conto corrente**.

La fruizione del beneficio

L'importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi **confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**: a tale differenza deve essere applicata una percentuale tanto più elevata quanto minore è l'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 (dal 60% al 20% del decremento della media mensile).

Tale contributo viene richiesto tramite l'invio di una **istanza** che, come noto, può essere presentata a partire da ieri (**30 marzo**) fino al prossimo **28 maggio**.

Il soggetto richiedente deve esprimere nell'istanza una scelta (a tal fine occorre barrare una delle due caselle alternative nella **sezione "modalità di fruizione del contributo"**): di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate eroga il contributo spettante **alternativamente mediante accredito** sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente, ovvero mediante **attribuzione di credito d'imposta**.

In caso di scelta per il credito d'imposta, nell'istanza non va indicato l'Iban del contribuente.

Il credito d'imposta deve essere **utilizzato in compensazione tramite modello F24** da presentare tramite i **servizi telematici dell'Agenzia**, per il pagamento di imposte, contributi dovuti all'Inps e altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Si tratta di un credito utilizzabile **senza i limiti propri che interessano le compensazioni**:

- **divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali** scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#);
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#);
- ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili, di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#).

Va rammentato, comunque, che tale scelta:

- deve interessare **l'intero importo** del contributo spettante (che quindi non può essere frazionato nelle due parti);
- è **irrevocabile**, almeno sino al momento in cui il credito viene evidenziato nel portale fatture e corrispettivi, comunque **entro il 28 maggio 2021**, data oltre la quale non sono accettate istanze, se non di revoca; successivamente a tale momento, infatti, **il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta**.

L'utilizzo in compensazione non è possibile al momento della presentazione dell'istanza, ma occorre attendere la **comunicazione di riconoscimento del contributo**; il contribuente può verificare l'ammontare del contributo spettante nella sezione **"Contributo a fondo perduto"** del portale **"Fatture e Corrispettivi"**.

In caso di opzione per il credito d'imposta, l'importo riconosciuto può essere consultato anche nella sezione **"Cassetto fiscale"** accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link **"Crediti Iva/ Agevolazioni utilizzabili"**.

ENTI NON COMMERCIALI

Gli Ets e l'indifferenza urbanistica delle sedi

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: NOMINA, VIGILANZA, VERIFICHE E RELAZIONE ANNUALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 71 del codice del terzo settore](#) (D.Lgs. 117/2017) allarga a tutti gli enti del terzo settore una previsione che, in origine, era prevista dalla L. 383/2000 solo in favore delle **associazioni di promozione sociale**.

Infatti l'**articolo 32, comma 4** della citata norma testualmente prevedeva che: **“4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”**.

Tale agevolazione era stata nel passato molto utilizzata, ivi compreso dalle associazioni sportive che, proprio a tal fine, assumevano anche la qualifica di **associazioni di promozione sociale** al fine di poter far ospitare la loro attività in **immobili a qualsiasi fine destinati** dalla pianificazione urbanistica territoriale.

La riforma riprende tale agevolazione ponendone, però, una serie di limiti.

Infatti, a fronte della possibilità per tutti gli enti del terzo settore di avvantaggiarsi della disposizione, prevede che questa si possa applicare soltanto per i locali **“in cui si svolgono le relative attività istituzionali purché non di tipo produttivo”**.

Sull'argomento vi sono stati recenti interventi interpretativi sia di prassi amministrativi che giurisprudenziali.

Il Ministero del Lavoro, con propria nota n. 3734 del 15.04.2019 aveva già chiarito come **tale disposizione non fosse “certamente comprensiva di qualsiasi deroga alla sussistenza dei requisiti di agibilità... e alle misure minime di sicurezza”**, precisando che la nuova formulazione ricavabile dalla citata disposizione del Codice del terzo settore presenta differenze non trascurabili: **“...Se da un lato, infatti, amplia la platea dei potenziali beneficiari estendendola dalle sole APS agli Enti**

del Terzo settore, dall'altro sostituisce alla precedente definizione – che genericamente parlava di “**attività**” senza specificare se vi fosse distinzione tra quelle di promozione sociale e quelle “svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria” di cui all'articolo 4 comma 1 lett. f) – quella alquanto più ristretta di “**attività istituzionali purché non di tipo produttivo**”, escludendone quindi oltre a queste ultime se a carattere produttivo, anche le attività “**non istituzionali**” (tra cui quindi quelle svolte ex articolo 6), che pertanto non potranno beneficiarne anche qualora siano strumentali alle prime....».

Quindi solo le **attività di interesse generale** potranno godere di tale vantaggio che non potrà, invece, cadere sulle attività diverse.

Lo stesso Ministero del lavoro, poi, con la recente [nota n. 3959 del 22.03.2021](#) ha chiarito, sulla possibilità di applicare la norma anche alle **imprese sociali**, che: «...Con riferimento alle imprese occorre evidenziare che la disposizione di cui all'articolo 71 ... **esclude che si possano esercitare in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali di tipo produttivo**. Le imprese sociali al contrario esercitano in via stabile e principale un'**attività di impresa** ... quanto sopra premesso ... rende le disposizioni di cui all'articolo 71 **inapplicabili alle imprese sociali**....».

Ma anche la giurisprudenza è intervenuta in materia di recente.

Il Tar Abruzzo ([decisione n. 519 del 25.10.2019](#)), ha statuito che la disciplina è applicabile per «...un'**attività di campeggio** purché riservata ai soci di un ente del terzo settore e per i soli scopi di interesse generale può beneficiare del **principio di indifferenza urbanistica**...».

Il presupposto appare essere l'attività non a mercato, ossia riservata esclusivamente a soggetti che siano già associati per l'associazione di promozione sociale o di volontariato o Onlus che gestisce l'attività.

Non si può, infatti, in questa sede fare a meno di ricordare che, fino alla definitiva operatività del registro unico del terzo settore, gli unici enti che possono già godere di detta agevolazione sono, appunto, **aps, Onlus ed odv**.

In senso conforme vedi anche Tar Lazio sentenza n. 1429 del 03.02.2021 e Consiglio di Stato n. 3803 del 15.06.2020.

Quest'ultimo, poi, recentemente ([Consiglio di Stato n. 1737 del 01.03.2021](#)) è intervenuto toccando un altro aspetto, ossia **se possa assumere natura produttiva quella che dipende da un appalto pubblico**: “Neppure può ravvisarsi nella specie un'attività «di tipo produttivo», atteso che quella prevista dalla Alfa presso l'immobile costituisce un'attività di realizzazione di una comunità educativo assistenziale per minori che ben rientra nelle **finalità istituzionali** di sostegno e assistenza sociale proprie della stessa Alfa quale ente del terzo settore, ed è dunque ben riconducibile alla ratio agevolativa e al perimetro applicativo dell'articolo 71, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, senza che la natura di tale attività possa ritenersi mutata ed essere qualificata come “**produttiva**” per il sol fatto che sarebbe eventualmente svolta in esecuzione di un appalto pubblico,

rimanendo comunque pur sempre un'attività priva di carattere industriale o produttivo stricto sensu, né risultando peraltro connotata da criteri di stretta corrispettività nel rapporto con l'utenza...».

La natura, nel caso di specie, di **cooperativa sociale** del soggetto gestore, impresa per natura, avrebbe forse potuto far giungere a conclusioni diverse che, però, non mutano il principio che ci interessa di applicazione della norma sulla **neutralità urbanistica**.

PATRIMONIO E TRUST

Trust: imposta di registro fissa in caso di retrocessione dei beni al disponente

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **trust**, la **retrocessione dei beni** a favore del disponente, nella ipotesi in cui **tutti i beneficiari rinuncino** alla propria posizione giuridica e l'atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta **l'imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa**, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l'arricchimento del beneficiario.

È questo l'importante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo**, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un **avviso di liquidazione in misura proporzionale** delle **imposte ipotecarie e catastali** dovute sul valore dei **beni ritrasferiti** ai disponenti a causa della **intervenuta cessazione del trust A e B**.

In particolare, i beneficiari dei rispettivi trust avevano **rinunciato** alla propria **posizione giuridica**, per cui **unici beneficiari** dei citati trust divenivano gli stessi **disponenti**, in conformità a quanto previsto negli stessi atti istitutivi e alla legge regolatrice di Jersey.

Il notaio impugnava detto avviso di liquidazione, ma risultava **soccombente in entrambi i gradi di merito**, poiché, in seguito alla richiesta del disponente di cessare anticipatamente il trust e di ottenere dal trustee la restituzione dei beni conferiti in trust, **si era verificato – a detta dei giudici regionali – l'effetto traslativo in senso proprio dal trustee ai disponenti originari**, sebbene per l'effetto di una rinuncia da parte dei beneficiari.

Pertanto, il notaio proponeva **ricorso in Cassazione** affidato a quattro motivi che si possono sinteticamente riassumere nei termini di seguito indicati: la **retrocessione dei beni** in trust è un

effetto automatico della **cessazione** del trust stesso, che non assume rilievo ai fini impositivi in quanto **mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del trust ad esprimere l'arricchimento dei beneficiari**; per effetto della sopravvenuta assenza dei beneficiari nominati, il trust diventa un **trust di ritorno** in favore dei disponenti, i quali possono chiedere la **cessazione anticipata** del trust e la **riconsegna dei beni** originariamente affidati al trustee e ad essi spettanti di diritto; **se tutti i beneficiari di un trust rinunciano alla propria posizione giuridica e il trust nulla prevede per questa eventualità, il programma predisposto dal disponente non può essere condotto a termine**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondate le suddette doglianze**, dopo aver ripercorso le tappe normative del **presupposto impositivo** dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al **D.L. 286/2006**, considerato il **punto centrale** della **controversia**.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno **disatteso la tesi dell'Agenzia delle entrate** secondo cui *“la cessazione del trust per risoluzione consensuale produce, nell'ipotesi in cui non sia possibile realizzare il programma negoziale e ne consegua la riconsegna del bene al disponente, un ulteriore effetto traslativo”*, evidenziando come essa presupponga la **natura contrattuale** del trust, che, però, sembra incompatibile con la **natura unilaterale** dell'atto istitutivo.

Inoltre, essi hanno precisato che ciò che si definisce “risoluzione consensuale”, altro non è che la **combinazione** tra una **rinuncia** dei beneficiari del trust alla propria posizione giuridica e **l'impossibilità di realizzare il programma negoziale** del trust, in questo caso formalizzata attraverso l'esercizio da parte del disponente, divenuto unico beneficiario del trust, del potere di **anticipata cessazione** dello stesso.

A tal fine, la Suprema Corte ha osservato che il **trust** potrebbe essere **revocato** dal medesimo disponente, se tale facoltà è prevista nell'atto istitutivo, oppure, secondo la legge di Jersey, i beneficiari individuati potrebbero **rinunciare alla distribuzione dei beni e alla realizzazione del trust**.

Dunque, è stato affermato che, *“poiché il beneficiario di un trust può rinunciare definitivamente alla propria posizione giuridica, ne consegue che, se tutti i beneficiari di un trust rinunciano e il trust nulla prevede per questa eventualità, come nel caso di specie, il programma predisposto dal disponente non può essere realizzato e il trust 'fails' diventa un 'automatic resulting trust' in favore del disponente medesimo”*.

Se questo è vero, allora, la mancata realizzazione delle finalità del trust, in conseguenza di una vicenda giuridica diretta a far terminare anticipatamente il trust, fa venir meno la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendoci più alcuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo.

Pertanto, si è affermato che la **retrocessione dei beni** ai disponenti sconta l'imposizione solo **fissa nell'imposta di registro**, così come nelle **imposte ipotecarie e catastali**, mentre, nel **tributo**

successorio e donativo, essa si rivela un **fenomeno del tutto neutrale**, anche nell'ipotesi in cui i beni che compongono il trust non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha **accolto l'originario ricorso**, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

DICHIARAZIONI

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ritenuta la **straordinaria necessità ed urgenza** di dare attuazione a interventi finalizzati alla **riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**, il legislatore, con l'[articolo 2 D.L. 3/2020](#), ha previsto il riconoscimento di una **somma a titolo di trattamento integrativo** di importo pari a **100 euro al mese**, in luogo degli 80 euro collegati al c.d. "bonus Renzi".

Ne discende quindi che, **fino al 30 giugno 2020**, è continuato ad essere riconosciuto, ai **soggetti titolari di lavoro dipendente** e di alcuni redditi assimilati, con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, il **cosiddetto "bonus Irpef"**, pari a:

- **960,00 euro annui** (480,00 euro per il semestre), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro;
- il **credito decresce poi fino ad azzerarsi** al raggiungimento di un **reddito complessivo pari a 26.600 euro**.

Successivamente, **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, è stato riconosciuto un **credito di 600,00 euro**, quale **trattamento integrativo**, a tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui **reddito complessivo** sia stato **non superiore a 28.000 euro**.

Inoltre, sempre per il medesimo periodo, è stata riconosciuta "un'ulteriore detrazione" ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di **importo superiore a 28.000 euro**, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Pertanto, l'importo dell'ulteriore detrazione è pari a:

- **600,00 euro** (100,00 euro mensili), per i **possessori di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**;
- il **credito decresce poi fino a 480,00 euro** al raggiungimento di un **reddito complessivo**

- pari a 35.001 euro;
- il **credito decresce poi fino ad azzerarsi** al raggiungimento di un **reddito complessivo superiore a 35.001 euro e fino a 40.000 euro.**

Le **due agevolazioni** sono state riconosciute direttamente dal datore di lavoro, all'interno della singola busta paga, a partire dal mese di luglio 2020.

Spetta, però, al contribuente, al momento della redazione del modello dichiarativo, **ricalcolare l'ammontare del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione**, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.

Il **quadro RC** del modello Redditi PF 2021, denominato **“Redditi di lavoro dipendente”**, all'interno del rigo RC14, per quanto di nostro interesse, deve riportare:

- in **colonna 1**, il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2021, al fine di segnalare se il datore di lavoro ha o non ha riconosciuto il *bonus Irpef*, ovvero lo ha riconosciuto senza, però, erogarlo;
- in **colonna 2**, l'importo del *bonus* erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2021;
- in **colonna 3**, il codice indicato nel punto 400 della Certificazione Unica 2021, al fine di segnalare se il datore di lavoro ha o non ha riconosciuto il trattamento integrativo Irpef, ovvero lo ha riconosciuto senza, però, erogarlo;
- in **colonna 4**, il trattamento integrativo erogato, indicato nel punto 401 della Certificazione Unica 2021.

Si ricorda che in presenza di più Certificazioni uniche o di una unica Certificazione unica che conguaglia solo alcuni modelli, al fine della compilazione del rigo RC14, occorre sempre indicare la **sommatoria degli importi contenuti nei campi di riferimento e verificare i codici collegati**.